

**DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020
298/2020/R/TLR**

ESITI DELLE VALUTAZIONI DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PRESENTATE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR, DAL COMUNE DI MARTELLO E DALLA SOCIETÀ CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1121^a riunione del 28 luglio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore "*qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria*";
- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di

esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:

- a) presenza di più del 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c));
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Comune di Martello (BZ), con comunicazione del 22/04/2020 (prot. Autorità 13115 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Martello" gestita nel territorio comunale; con comunicazione del 25/05/2020 (prot. Autorità 16376 di pari data) è stata richiesta al Comune documentazione integrativa; il Comune ha fornito risposta con comunicazione del 12/06/2020 (prot. Autorità 18467 di pari data); poiché la documentazione trasmessa non consentiva di verificare la presenza del requisito b) di esclusione, gli Uffici, con comunicazione del 18/06/2020 (prot. Autorità 19189 di pari data) hanno sollecitato l'invio delle informazioni richieste precisando che, in assenza delle suddette informazioni, la rete non sarebbe stata esclusa dall'ambito di applicazione della regolazione; ad oggi non risulta pervenuto alcun documento da parte del Comune che vieti in maniera esplicita l'eventualità di nuovi allacciamenti alla rete e, pertanto, l'analisi della documentazione inviata non ha consentito di verificare la presenza del requisito b) di esclusione;
- la società Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., con comunicazione del 04/05/2020 (prot. Autorità 14338 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Fondazione E-Mach" sita nel Comune di San Michele all'Adige (TN); con comunicazioni del 21/05/2020 (prot. Autorità 16172 di pari data), successivamente rettificata con comunicazione inviata in data 22/05/2020 (prot. Autorità 16324 di pari data), è stata richiesta alla società documentazione integrativa in merito alla quale non è pervenuta risposta; poiché la documentazione trasmessa non consentiva di verificare la presenza del requisito a) di esclusione, gli Uffici, con comunicazione del 18/06/2020 (prot. Autorità 19190) hanno sollecitato l'invio delle informazioni richieste precisando che, in assenza delle suddette informazioni, la rete non sarebbe stata esclusa dall'ambito di applicazione della regolazione; ad oggi non risulta pervenuto alcun documento integrativo da parte della società e, pertanto, l'analisi della documentazione inviata non ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario rigettare le istanze di esclusione per le reti di telecalore presentate da:
 - a) il Comune di Martello (BZ), con riferimento alla rete denominata “Martello” sita nell’omonimo territorio comunale, dato che la documentazione trasmessa non consente di verificare la presenza del requisito b) di esclusione;
 - b) la società Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., con riferimento alla rete denominata “Fondazione E-Mach” sita nel Comune di San Michele all’Adige (TN), dato che la documentazione trasmessa non consente di verificare la presenza del requisito a) di esclusione

DELIBERA

1. di rigettare le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentate da:
 - a) il Comune di Martello (BZ), con riferimento alla rete denominata “Martello” sita nell’omonimo territorio comunale;
 - b) la società Cristoforetti Servizi Energia Spa, con riferimento alla rete denominata “Fondazione E-Mach” sita nel Comune di San Michele all’Adige (TN);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini